



PROVINCIA  
DI TORINO

AREA EDILIZIA  
SERVIZIO GESTIONE RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI PROVINCIALI

*Servizio di diagnosi energetiche e  
progettazioni esecutive delle conseguenti  
misure sulle utenze energetiche finalizzate  
ad interventi di risparmio energetico*

Capitolato d'oneri

## INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI .....	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	3
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	4
Art. 3 - Tempi previsti per la redazione delle diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva .....	4
Art. 4 - Penali .....	4
CAPO 3 – NORME REGOLANTI LA REDAZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE .....	4
Art. 5 - Requisiti generali delle diagnosi energetiche (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2 del D.M. 22/12/2006).....	4
Art. 6 - Analisi dell'involucro edilizio .....	4
Art. 7 - Analisi degli impianti termici ed elettrici.....	5
Art. 8 - Analisi dei dati e piano energetico di risanamento.....	6
CAPO 3 – NORME REGOLANTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	7
Art. 11 – Validazione del progetto esecutivo .....	8
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	9
Art. 12 - Pagamenti.....	9
CAPO 6 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO .....	9
CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE- SUBAPPALTO .....	10
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	11
Art. 17 - Norme di sicurezza generali.....	11
CAPO 11 - CONTROVERSIE, RECESSO, SPESE CONTRATTUALI .....	11
Art. 18 – Controversie .....	11
Art. 19 – Spese contrattuali .....	11
Art. 20 – Trattamento dati personali.....	11

## PARTE PRIMA

### DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

#### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto riguarda l'assegnazione del servizio per la redazione di "Diagnosi energetiche e progettazioni esecutive delle conseguenti misure sulle utenze energetiche finalizzate ad interventi di risparmio energetico" presso i seguenti edifici scolastici di competenza della Provincia di Torino:

N°	Denominazione complesso edilizio	Indirizzo	Comune
1	"LUXEMBURG" e L.S. "COPERNICO"	C.so Caio Plinio, 4 - 6	Torino
2	I.T.I.S. "PININFARINA"	Via Ponchielli, 16	Moncalieri (To)
3	I.I.S. "8 Marzo"	Via Leinì, 54	Settimo T.se (To)

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture, le provviste e le prove necessarie per l'elaborazione delle diagnosi energetiche e per lo sviluppo del progetto esecutivo elaborato seguendo le indicazioni contenute negli elaborati e dalle indicazioni della Committenza.
3. Ai fini dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 si precisa che il presente appalto è composto dalle seguenti prestazioni:
- prestazione principale: progettazione esecutiva delle conseguenti misure sulle utenze energetiche
  - prestazione secondaria: diagnosi energetica degli edifici

##### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo a base di gara è pari ad Euro 50.000,00=, comprensivo di tutte le spese e degli eventuali oneri previdenziali (IVA 20% esclusa).
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo di cui al comma 1, al quale dev'essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
3. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa salva la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione.
4. In ragione della durata e della tipologia del contratto, non è ammessa la revisione prezzi.

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 3 - Tempi previsti per la redazione delle diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva**

1. La Provincia si riserva di individuare a propria discrezione l'ordine nel quale dovranno essere svolte le diagnosi e le progettazioni di cui all'art. 1.
2. Il termine entro cui dovranno essere eseguite le diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva è di 120 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio del servizio a seguito dell'aggiudicazione.
3. Le diagnosi dovranno essere consegnate entro 60 gg. dalla comunicazione suddetta.

### **Art. 4 - Penali**

1. Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Affidatario, oltre le predette scadenze temporali per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale con il limite complessivo del 10% dell'importo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento accertato il ritardo nella consegna del progetto esecutivo assegnerà un nuovo termine.
2. Tale termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
3. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del Procedimento verifica, in contraddittorio con l'affidatario, gli effetti dell'intimazione impartita e, qualora l'inadempimento permanga la Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore obbligo di contestazione o messa in mora.
4. Le medesime penali si applicano altresì in caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 11.

## **CAPO 3 – NORME REGOLANTI LA REDAZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE**

### **Art. 5 - Requisiti generali delle diagnosi energetiche (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2 del D.M. 22/12/2006)**

Il presente articolo specifica le indicazioni tecniche per l'effettuazione delle diagnosi energetiche su edifici pubblici oggetto del programma di cui al D.M. 22/12/2006 (art. 5, comma 1, lettera a), d), e), f), g). Tali diagnosi energetiche dovranno essere predisposte nel rispetto dello schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 22/12/2006 "Indicazioni tecniche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche", ed indicativamente articolarsi nelle seguenti fasi:

- a) analisi dell'involucro edilizio;
- b) analisi degli impianti termici e elettrici;
- c) piano di intervento: analisi dei dati e piano energetico di risanamento.

Per ciascuna fase vengono di seguito riportate le analisi da effettuare e i risultati che ci si deve attendere.

### **Art. 6 - Analisi dell'involucro edilizio**

Per ciascun edificio devono essere individuati almeno i seguenti parametri:

- a) le caratteristiche generali dell'involucro (anno di costruzione, forma e orientamento delle superfici, relazione con altri edifici o elementi urbani, etc.);
- b) le caratteristiche geometriche e termofisiche dell'involucro edilizio in ogni sua parte;
- c) il coefficiente di dispersione volumica globale relativo alla trasmissione di calore attraverso l'involucro;
- d) il fabbisogno di energia utile, cioè la quantità di calore stagionale necessaria per mantenere l'edificio alla temperatura interna di riferimento nelle diverse stagioni.

Tali parametri, confrontati con i valori limite previsti dalla legge, con i consumi reali registrati, e suddivisi per classi (tramite aggregazioni tra gli edifici assimilabili, ad esempio per destinazione d'uso, epoca di costruzione, tipologia costruttiva) costituiranno gli indici della qualità energetica degli involucri. L'analisi degli indici consentirà di formulare, con diversi livelli di priorità, idonee strategie d'intervento per la gestione e la riqualificazione degli edifici.

### **Art. 7 - Analisi degli impianti termici ed elettrici**

Per ciascun edificio dovranno essere individuati:

- a) il rendimento globale stagionale del sistema impiantistico e la stima del fabbisogno di energia primaria necessaria per alimentare l'impianto di riscaldamento e di condizionamento estivo;
- b) le tipologie di apparecchiature per i fabbisogni termici dell'edificio, l'analisi del funzionamento reale della apparecchiature ed il grado di anzianità delle stesse, le modalità, la frequenza e la tipologia d'uso in funzione dei fabbisogni;
- c) l'evoluzione dei consumi energetici almeno negli ultimi cinque anni.

I dati di consumo elettrico e termico raccolti dovranno essere trasformati in indicatori di consumo specifico (al m<sup>3</sup> e/o al m<sup>2</sup>), facendo riferimento ai dati della geometria dell'edificio. I dati di potenza e consumo specifico devono essere elaborati e analizzati con confronti incrociati al fine di:

- a) verificare se la potenza impegnata da contratto sia commisurata alle esigenze o sussiste un sovradimensionamento;
- b) verificare se la potenza impegnata è commisurata ai consumi elettrici dell'edificio e alle potenze di targa degli apparecchi utilizzatori;
- c) verificare, per ogni edificio, le differenze dei consumi durante l'anno (su base mensile), individuando alcune prime ipotesi di efficacia di interventi rivolti al risparmio, con particolare attenzione al riconoscimento e controllo dei consumi elettrici dovuti al raffrescamento estivo;
- d) confrontare i consumi specifici annui (o mensili), per identificare anomalie di esercizio collegabili a inefficienze nella gestione o nei dispositivi;

e) confrontare, per ogni destinazione d'uso o tipologia, il consumo specifico dell'edificio con i consumi determinati sulla base di un modello standard (a partire dai dati di letteratura e dalla norma UNI che prescrive come calcolare i carichi interni delle diverse tipologie di edifici, tenuto anche conto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

### **Art. 8 - Analisi dei dati e piano energetico di risanamento**

La terza fase dell'azione di analisi prevede l'identificazione e la valutazione dei possibili interventi di risparmio realizzabili sull'edificio di cui sia stata eseguita la diagnosi energetica, così come indicato ai punti precedenti.

Gli interventi verranno individuati secondo un approccio energetico integrato che include:

- a) interventi sull'involucro, quali isolamento, applicazione di tecniche avanzate di ombreggiamento, sostituzione infissi;
- b) interventi sugli impianti (rifasamento elettrico, sostituzione di apparecchiature a bassa efficienza con apparecchiature ad alta efficienza, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.);
- c) misure di accompagnamento senza interventi sugli impianti e sull'involucro (azioni di sensibilizzazione e campagne interne di comunicazione per correggere o indirizzare gli utenti verso un uso corretto dei sistemi).

Le analisi effettuate dovranno proporre diverse soluzioni, che ottimizzino il rapporto costi/benefici mirando al massimo risparmio energetico e ambientale con i minori costi possibili di investimento, gestione e manutenzione. In ogni caso dovrà essere effettuata una stima delle emissioni evitate dai possibili interventi.

Tra gli interventi possibili, verranno selezionati quelli che, in un'ottica di ottimizzazione del rapporto costo/beneficio, consentono di ottenere una riduzione della spesa e delle emissioni di gas serra connessi alla fornitura energetica, nonché un aumento del comfort termico, acustico e visivo negli edifici.

La programmazione degli interventi si baserà sulle risorse rese disponibili a seguito del contenimento dei consumi energetici e su quelle eventualmente rese disponibili dal soggetto titolare dell'edificio.

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della medesima direttiva, viene redatto e reso visibile al pubblico l'attestato di certificazione energetica dell'edificio.

A livello metodologico, ci si potrà riferire altresì, limitatamente alla climatizzazione invernale e alla preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, alla raccomandazione R 03/3 del novembre 2003 e suoi aggiornamenti, emanata dal Comitato termotecnico italiano nonché ad altre procedure normalizzate.

## **Art. 9 – Verifica della Diagnosi energetica**

L'affidatario provvede alla trasmissione delle diagnosi energetiche al Responsabile del Procedimento che provvede a verificare, entro 15 gg. dalla ricezione, la corrispondenza delle stesse a quanto previsto agli artt. 5 e seguenti del presente disciplinare; entro tale termine il Responsabile del Procedimento comunicherà all'affidatario l'approvazione delle diagnosi energetiche ovvero gli aspetti che l'affidatario deve provvedere ad integrare e/o modificare al fine della redazione della progettazione esecutiva.

## **CAPO 3 – NORME REGOLANTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

### **Art. 10 – Documenti componenti il progetto esecutivo**

1. L'incarico prevede l'elaborazione e la consegna degli elaborati costituenti il progetto esecutivo. Ogni progetto esecutivo relativo a ciascuno degli edifici di cui all'art. 1 dovrà avere le caratteristiche indicate dall'art. 93 c. 5 del D.lgs. 163/2006, e dovrà essere composto almeno dalla seguente documentazione:
  - diagnosi energetica redatta secondo le indicazioni del precedente Capo 2;
  - relazione contenente *a)* il quadro riassuntivo delle opzioni progettuali proposte, *b)* la descrizione delle diverse opzioni progettuali, corredata di un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici connessi alle diverse opzioni di intervento;
  - relazione generale;
  - relazione specialistica;
  - elaborati grafici delle strutture, degli impianti e di ripristino (in scala 1:50-1:100);
  - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - piano di sicurezza e di coordinamento (D.lgs. 81/2008);
  - computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
  - cronoprogramma;
  - elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
  - quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
  - schema di contratto (redatto secondo il modello della Provincia di Torino);
  - capitolato speciale di appalto (redatto secondo il modello della Provincia di Torino);
2. Il progetto dovrà essere strutturato in modo da consentire, ove tecnicamente possibile, la suddivisione in stralci funzionali. Dovranno essere altresì evidenziati gli interventi realizzabili tramite procedura di finanziamento da parte di terzi, con la relativa stima dei tempi di ritorno degli investimenti.
3. Il progetto esecutivo sarà costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi i rilievi degli impianti, gli eventuali particolari costruttivi, le soluzioni tipologiche e i materiali effettivamente utilizzabili.
4. Il progetto esecutivo, redatto anche in assenza di preliminare/definitivo (come indicato all' art. 6 dell'Allegato C alla deliberazione D.G.R. n. 24-11429 del 18/05/2009), dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

5. Esso dovrà essere redatto anche in base ad ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, studi che l'affidatario ritenga necessari per il miglior sviluppo del progetto stesso.
6. Dovrà essere indicato in un allegato apposito l'elenco degli elaborati del progetto esecutivo.
7. Il progetto è presentato all'Amministrazione in tre copie cartacee e una copia su supporto informatico (in formato compatibile con AUTOCAD - versione 2004 o successive, OFFICE 2000 e Microsoft Project 2000 o compatibile), oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Al fine di consentire una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il Professionista deve presentare anche i files delle fasi progettuali, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, rielaborati anche in formato di sola lettura tipo PDF.
8. Tutti gli elaborati costituenti le diagnosi energetiche ed il progetto esecutivo dovranno essere firmati e timbrati oltre che dai progettisti, anche dal legale rappresentante dell'affidatario, qualora soggetto diverso dal progettista.

### **Art. 11 – Validazione del progetto esecutivo**

1. Il Responsabile del Procedimento provvede, secondo le modalità di legge, alla validazione dei progetti esecutivi redatti dall'affidatario.
2. Le risultanze della validazione sono riportate in verbali sottoscritti dal RUP e dai progettisti.
3. Il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare all'affidatario l'avvenuta validazione del progetto o la necessità di ulteriori specifiche ed integrazioni.
4. La validazione riguarda fra l'altro:
  - a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
  - b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
  - c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
  - d) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
  - e) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
  - f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
  - h) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
  - m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
  - n) tutto quant'altro necessario, secondo il dettato e la logica della normativa, al fine di verificare l'appaltabilità del progetto.
5. Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga necessarie ulteriori specifiche ed integrazioni, l'affidatario deve provvedere entro 15 gg. dalla richiesta comunque formalizzata dal Responsabile del Procedimento. La mancata osservanza di tale termine comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 4.

## **CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 12 - Pagamenti**

Il corrispettivo dell'appalto viene corrisposto in unica rata ad avvenuta consegna e positiva validazione, ai sensi dell'art. 12 del presente disciplinare da parte del Responsabile del procedimento, del progetto esecutivo.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, che non potrà essere emessa in mancanza della validazione come definita nei precedenti articoli

Il pagamento avverrà entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Ai fini dell'applicazione degli interessi, il termine *a quo* decorre dalla positiva verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, e della conformità alle condizioni previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

## **CAPO 6 – PROCEDURA DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO**

### **Art. 13 – Modalità di gara**

L'appalto avrà luogo, sulla base del presente capitolato, per mezzo di procedura aperta, ai sensi:

- degli artt. 55 e 82 commi 1 e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara, espresso in termini di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione delle offerte pari o in aumento;
- del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Torino.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata ai sensi degli artt. 86 comma 1, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara sono :

- redazioni diagnosi energetiche;
- redazioni progettazioni esecutive.

Le offerte economiche dovranno essere corredate sin dalla loro presentazione, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo di cui sopra, costituite da un'analisi dei costi comprendente almeno le seguenti voci:

- spese generali,
- costi per personale (onorari ovvero retribuzioni)
- spese per attrezzature

Si richiamano altresì i disposti dei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 dell'art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Si darà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta ammissibile, purchè la medesima sia ritenuta conveniente ed idonea.

### **Art. 14 - Requisiti di partecipazione e di capacità tecnica ed economico - finanziaria**

1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 90 lett. d) e) f) f-bis) g) h) del d.lgs. 163/2006 e i soggetti di cui agli artt. 34 ss del d.lgs. 163/2006, che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 90 del d.lgs. 163/2006 ovvero dichiarino, in sede di offerta, di avvalersi di soggetti in possesso di tali requisiti o di costituire un raggruppamento temporaneo con soggetto qualificati per la progettazione.

2. Il concorrente dovrà indicare nell'offerta i nominativi dei progettisti il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
3. Il progettista individuato o associato dall'impresa appaltatrice dovrà possedere titolo di studio e professionale adeguato ed essere iscritto agli albi professionali
4. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del d.lgs. 163/06
5. Saranno ritenuti capaci tecnicamente, finanziariamente ed economicamente, ai fini del presente appalto, i concorrenti che abbiano svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quello oggetto di gara, per un corrispettivo di progettazione non inferiore all'importo posto a base di gara.
6. Per servizi analoghi si intendono servizi di diagnosi energetica e conseguente progettazione esecutiva ovvero di sola progettazione esecutiva di interventi finalizzati all'ottenimento di risparmio energetico in edifici pubblici e privati.
7. In caso di associazione temporanea di imprese ex art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. suddetto requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
8. Il soggetto concorrente può soddisfare questo requisito avvalendosi dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. come disciplinato dal bando di gara.
9. Suddetto requisito potrà essere comprovato, ai fini dell'art. 48 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante produzione certificati di regolare esecuzione rilasciati da pubbliche amministrazioni ovvero, per committenze private, mediante di copia delle fatture quietanzate corredate del contratto di affidamento o altra documentazione equivalente.
10. Si richiama quanto previsto al d.m. 22 dicembre 2006, come esplicitato dalle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 24 – 11429 del 18/05/2009.

## **CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE- SUBAPPALTO**

### **Art. 15 – Garanzia del progettista**

L'affidatario è tenuto a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità professionale per il progettista o i progettisti, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 163/2006, con specifico riferimento ai lavori progettati.

### **Art. 16 - Subappalto – Cessione di contratto**

Per quanto concerne il subappalto si applicano i disposti dell'art. 91 comma 3 del D.lgs. 163/2006. Il concorrente dovrà specificare nell'offerta se e quali prestazioni intenda subappaltare fra quelle ammesse al subappalto ai sensi della norma richiamata.

Il subappalto sarà disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dovrà essere previamente autorizzato dalla Provincia.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E' esclusa la cessione del contratto.

La cessione del credito è subordinata alla previa autorizzazione della Provincia di Torino.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 17 - Norme di sicurezza generali**

L'affidatario si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

L'appalto non è soggetto a redazione del DUVRI e non sono presenti rischi da interferenza né oneri relativi.

## **CAPO 11 - CONTROVERSIE, RECESSO, SPESE CONTRATTUALI**

### **Art. 18 – Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

### **Art. 19 – Spese contrattuali**

Tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 20 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.